



## Comune di Rocchetta Tanaro Provincia di Asti

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2021

#### **OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.**

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTINOVE del mese di MAGGIO, alle ore 11,00, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, lo svolgimento della seduta avviene sia in presenza che in audio-video conferenza attraverso l'utilizzo di piattaforma digitale

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	FUNGO MASSIMO	Sindaco	X	
2	SOLA NICOLA	Vice Sindaco	X	
3	ICARDI VALENTINO	Assessore	X	
4	ACCORNERO LAURA	Consigliere	X	
5	BARACCHINO MARCO	Consigliere	X	
6	BORRA ELSA ELISA	Consigliere	X	
7	DELAUDE GIUSEPPE STEFANO	Consigliere	X	
8	FALDIGLIA DANIELE	Consigliere	X	
9	MARONGIU ANDREA	Consigliere	X	
10	RATTI LUIGI	Consigliere	X	
11	VIEL GIORGIO	Consigliere	X	
			Tot.presenti	11
			Tot.assenti	0

Assiste il Dottor Giuseppe Visconti, Segretario Comunale. Il Sindaco, Massimo Fungo, assume la presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-il Comune di Rocchetta Tanaro è proprietario dell'impianto sportivo comunale denominato "Centro sportivo Martinetto", destinato allo svolgimento di attività sportive ad uso pubblico, compatibili con la struttura;

-l'uso di impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale;

-si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale di tutti i cittadini, garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ognuno, in un'ottica di gestione basata sui criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 01/10/2020 "Norme in materia di impiantistica sportiva";

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili del servizio tecnico e del servizio finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno approvare lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto da n. 25 articoli;

Con voti unanimi e palesi

### DELIBERA

1.di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2.di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

**REGOLAMENTO DI  
GESTIONE DEGLI  
IMPIANTI SPORTIVI  
COMUNALI**

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e del tempo libero ad uso pubblico.

## **Art. 2**

### **Uso e classificazione impianti**

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere alla classificazione e censimento dei singoli impianti ricadenti nel territorio comunale.

## **Art. 3**

### **Tipologia gestione**

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.

La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui in prosieguo:

a) **Gestione diretta**

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.

b) **Gestione mista**

Si definiscono impianti a gestione mista tutte quegli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, che, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale

c) **Gestione convenzionata**

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale delle Associazioni sportive mediante apposite convenzioni.

La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito Albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, individuati mediante una pubblica gara in osservanza, laddove applicabili, delle norme in materia vigenti.

## **Art. 4**

### **Quadro delle competenze**

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
  - individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
  - definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.
- b) La Giunta
  - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi.
  - aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
  - Individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
- c) Il responsabile del competente settore dell'Amministrazione Comunale:
  - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;
  - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi;
  - da attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 "regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti;
  - Predisporre un piano di sicurezza dell'impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi";
  - esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi della città.

## **Art 5**

### **Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti**

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

## **Art. 6**

### **Gestione diretta**

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, i richiedenti che intendano svolgere attività occasionale o continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale .

## **Art. 7**

### **Obblighi del concessionario**

Il richiedente è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano la concessione e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

Il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi per l'uso suddetto.

L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi, furti, ammanchi o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività del concessionario.

## **Art. 8**

### **d) Tipologia concessione**

Gli impianti possono essere dati in uso per :

- a) manifestazioni sportive e attività ricreative
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee

## **Art. 9**

### **Tariffe**

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario.

## **Art. 10**

### **Mancato accoglimento richieste di uso**

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

## **Art. 11**

### **Convenzioni**

Qualora l'Amministrazione comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere completata da convenzioni le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse..

## **Art. 12**

### **Uso pubblico sociale impianti**

Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva .

Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

**Art. 13**  
**Concessione d'uso**

Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

**Art. 14**  
**Doveri del concessionario**

Il Concessionario dovrà:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- b) non potrà consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;
- c) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune e la circoscrizione proporranno di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- d) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune ;
- e) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
- f) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, della circoscrizione e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate.
- g) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
- h) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione comunale.
- i) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 626/94 e s.m.i.)
- l) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare l'impianto.

**Art. 15**  
**Manutenzione e gestione ordinaria**

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a Società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario.

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Il Concessionario inoltre dovrà presentare all'Amministrazione comunale e per conoscenza alla Commissione comunale allo sport, relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.

## **Art. 16**

### **Risarcimento danni**

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

## **Art. 17**

### **Polizza assicurativa**

L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta da attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tutelino il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione.

In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

## **Art. 18**

### **Decadenza e revoca della concessione di gestione**

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.



#### **Art. 19**

##### **Vigilanza e custodia impianti**

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

#### **Art. 20**

##### **Deposito cauzionale**

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.

#### **Art. 21**

##### **Uso gratuito**

Le Associazioni sportive e i gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

#### **Art. 22**

##### **Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso**

L'Amministrazione Comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

#### **Art. 23**

##### **Vigilanza durante le manifestazioni**

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

#### **ART. 24**

##### **Rilascio copie**

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90.

## **ART. 25**

### **Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.

**PARERE PREVENTIVO  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.**

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00 e Reg. dei controlli interni:

X Favorevole

-Contrario per i seguenti motivi:

---

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Andrea Marchisio

**PARERE PREVENTIVO  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.**

Parere di regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00 e Reg. dei controlli interni:

X Favorevole

-Contrario per i seguenti motivi:

---

Il Responsabile del Servizio Finziario  
(Dott. Luca Cerri)

Redatto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
Massimo Fungo

**Il Segretario Comunale**  
Dr. Giuseppe Visconti

---

### **Certificato di Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. con decorrenza dal \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
Dr. Giuseppe Visconti

---

### **Dichiarazione di Esecutività**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Il Segretario Comunale**  
Dr. Giuseppe Visconti

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Il Segretario Comunale**  
Dr. Giuseppe Visconti